legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 4/2020
del 23 gennaio 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La legittimazione al rimborso nell'ambito dell'Iva all'importazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'inapplicabilità degli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di rimborso Iva
Il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive in caso di insussistenza delle passività precedentemente iscritte
La deducibilità delle minusvalenze prodotte in sede di trasferimento di titoli obbligazionari dall'attivo durevole al capitale circolante
Gli effetti dell'insussistenza della garanzia fideiussoria prestata ai fini Iva
Il rapporto tra la c.d. direttiva Madre-Figlia e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La determinazione del corrispettivo nell'ipotesi di cessione d'azienda

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La legittimazione al rimborso nell'ambito dell'Iva all'importazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 13 gennaio 2020, n.4

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti, in merito alla corretta spettanza del rimborso dell'Iva assolta in dogana. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui la vendita abbia luogo direttamente tra l'operatore extra Ue e l'importatore italiano e non per il tramite di un rappresentante fiscale, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione è l'acquirente italiano, il quale potrà detrarre, ai sensi dell'art.38-*bis* del Decreto Iva, l'imposta assolta all'atto dello sdoganamento operato dallo spedizioniere, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, di cui all'art.25 del citato decreto.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'inapplicabilità degli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di rimborso Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 gennaio 2020, n.894

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.1283 del codice civile, gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi solo a decorrere dal giorno della domanda giudiziale o a seguito di una convenzione stipulata in data posteriore alla loro scadenza, ha chiarito che, in forza dell'art.37, comma 50 del dl 4 luglio 2006, n.233, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso Iva non maturano tali interessi anatocistici. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, detto principio opera esclusivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl 233/2006 cit., mentre, per il periodo precedente continua a produrre effetti la richiamata disposizione civilistica.

torna su

Il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive in caso di insussistenza delle passività precedentemente iscritte

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 dicembre 2019, n.34710

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, secondo quanto stabilito dall'art.88 del Tuir, si realizza una sopravvenienza attiva nel caso in cui viene meno una passività iscritta in bilancio in esercizi precedenti. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, ai sensi della medesima disposizione, tale fattispecie non è riscontrabile in presenza di passività fittizie, in quanto queste, essendo originariamente insussistenti, non possono considerarsi sopravvenienze e non sono pertanto equiparabili alle altre passività.

torna su

La deducibilità delle minusvalenze prodotte in sede di trasferimento di titoli obbligazionari dall'attivo durevole al capitale circolante

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 dicembre 2019, n.34390

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, in caso di riclassificazione di titoli obbligazionari, prima iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni e successivamente rientrati nel capitale circolante, è necessaria, per portare in deduzione l'eventuale minusvalenza prodotta, l'esposizione anche in nota integrativa delle ragioni che hanno portato alla riclassifica, ragioni che, devono necessariamente divergere da qualsiasi politica di bilancio finalizzata a intervenire sul risultato d'esercizio.

torna su

Gli effetti dell'insussistenza della garanzia fideiussoria prestata ai fini Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 dicembre 2019, n.34238

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e in particolare in materia di compensazione Iva, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.6 del dm 13 dicembre 1979, a tale fattispecie si applica la disciplina propria del rimborso d'imposta di cui all'art.38-*bis* del Decreto Iva, ha chiarito che, rivestendo la compensazione infragruppo i caratteri funzionali propri del rimborso d'imposta, l'onere di prestare garanzia fideiussoria grava sulla società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare indicato in sede di presentazione della dichiarazione annuale. Peraltro, aggiunge la Suprema Corte, poiché il richiamato onere deriva direttamente dalla norma, il difetto della garanzia equivale all'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto al rimborso della società che agisce in compensazione, analogamente a quanto avviene nel caso di disconoscimento del credito d'imposta intervenuto successivamente all'erogazione del rimborso.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il rapporto tra la c.d. direttiva Madre-Figlia e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 dicembre 2019, n.34173

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di dividendi azionari corrisposti da una società figlia, residente in Italia, a una società madre, residente in Francia, ha chiarito che, non è possibile cumulare il beneficio derivante dall'esenzione dalla ritenuta sui dividendi di cui all'art.27-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, con il credito d'imposta previsto dall'art.10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Infatti, la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n.90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie, non comporta il superamento della convezione bilaterale, ma determina, con quest'ultima, una disciplina complessiva e complementare di contrasto alla doppia imposizione secondo un regime opzionale di alternatività. Pertanto, conclude la Suprema Corte, le due discipline perseguono il medesimo obiettivo e non sono quindi sovrapponibili.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La determinazione del corrispettivo nell'ipotesi di cessione d'azienda

Commissione Tributaria Provinciale di Padova – Sentenza del 27 dicembre 2019, n.536/4/2019

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di plusvalenze patrimoniali, ha chiarito che, in caso di cessione d'azienda comprensiva dell'avviamento, ai sensi dell'art.86, comma 2 del Tuir, ai fini della determinazione del corrispettivo deve computarsi anche il valore dell'avviamento. Peraltro, aggiunge la Commissione, non rilevano eventuali minusvalenze realizzate, derivanti dalla condotta degli amministratori, in virtù del rapporto organico che, in materia fiscale, intercorre tra la società e l'Amministrazione finanziaria, in ragione del quale è la società medesima a dover rispondere della violazione delle norme vigenti in materia tributaria.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it